



ATTO RICOGNITIVO DI ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale

ASSOUTENTI SICILIA APS

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto ottobre (18/10/2022), in Catania, i sottoscritti:

- Ferro Carmen Rita, nata a Catania il 08 marzo 1962, residente a Catania in via Giuseppe Macherione n. 10, 95127, C.F. FRR CMN 62C48 C351A;
- Wancolle Maria Giovanna, nata a Catania il 18 agosto 1958, residente a Catania in via Gabriele D'Annunzio n. 77, 95128, C.F. WNC MGW 58M58 C351J;
- Trapani Antonino, nato a Reggio di Calabria il 06 settembre 1982, residente ad Altavilla Milicia in via Chiesazza Sperone 21 s.n. - 90010, C.F. TRP NNN 82P06 H224M;
- Arena Maria Rita, nata a Castelvetro il 26 maggio 1984, residente ad Altavilla Milicia in via Chiesazza Sperone 21 s.n. - 90010, C.F. RNA MRT 84E66 C2960;
- Donato Antonino, nato a Messina il 09 dicembre 1954, residente a Messina in via S.S. 113, Km 31,100, 98161, C.F. DNT NNN 54T01 F158F;
- Alicata Sebastiano, nato a Siracusa il 26 novembre 1972, residente ad Avola in via Colombo Traversa I^ n. 3, 96012, C.F. LCT SST 72S26 I754A;
- Isola Mariagrazia, nata a Messina il 18 luglio 1967, residente a Messina in via Ogliastrelli, Curcuraci, s.n., Faro Superiore, 98158, C.F. SLI MGR 67L58 F158J;
- Tutti cittadini italiani;

Con il presente atto convengono quanto segue.

PREMESSO

- Che gli stessi sono i soci della associazione di promozione sociale denominata "ASSOUTENTI SICILIA APS", con sede in Catania, via Giuseppe Macherione n. 10, codice fiscale n. 97235520828;
- Che la ASSOUTENTI Sicilia APS, quale aderente regionale dell'omonima ASSOUTENTI Nazionale (odierna APS - ASSOUTENTI, n° 208 RUNTS), opera nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
- Che l'associazione deve essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Che non è stato possibile reperire l'atto costitutivo dell'associazione e che di tale impossibilità la legale

rappresentante Ferro Carmen Rita ha dato atto con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, emessa in data 18 ottobre 2022;

CIO' PREMESSO

I sottoscritti convengono, riconoscono e danno atto della costituzione dell'associazione ASSOUTENTI Sicilia APS, approvandone i seguenti patti, con funzione di

ATTO COSTITUTIVO

Art. 1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata ASSOUTENTI Sicilia APS.

ASSOUTENTI Sicilia APS (C.F.: 97235520828), di seguito "l'associazione", è aderente all'omonima ASSOUTENTI Nazionale (odierna APS - ASSOUTENTI, n° 208 RUNTS), rispettandone lo Statuto alle cui disposizioni si uniforma.

L'associazione ha sede legale in Catania, in via Giuseppe Macherione n. 10. Il trasferimento della sede legale in altro Comune, all'interno del territorio regionale, è deliberato dal Consiglio Direttivo Regionale e non comporta modifica statutaria, salvi adempimenti e comunicazioni di legge ai competenti uffici.

L'utilizzo dell'estensione della denominazione con acronimo "APS" acquisterà efficacia, integrando la denominazione in via automatica, in seguito e per effetto dell'iscrizione di ASSOUTENTI Sicilia al RUNTS, a partire dalla quale l'utilizzo dell'acronimo stesso nella denominazione sarà obbligatorio nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza sociale, nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 - L'associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Essa fonda le proprie radici nella libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione e nell'art. 169 Trattato UE che prevede il diritto dei consumatori ad organizzarsi in associazione per tutelare i loro diritti e interessi.

L'associazione ASSOUTENTI Sicilia APS è associazione senza scopo di lucro, libera, apartitica e regolata da un ordinamento ispirato a principi democratici. Opera nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, singola e associata nelle formazioni sociali attraverso cui si esprime la personalità della stessa e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività in favore degli associati, loro familiari e terzi.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 137 comma 2° DLgs 206/2005 e 5 comma 1 lett.w) DLgs.117/2017 l'associazione ha lo scopo di promuovere e garantire un'elevata protezione del consumatore tutelando in ogni sede i diritti e interessi del medesimo, anche collettivi, ovvero, riferiti all'intera categoria dei consumatori, per l'affermazione degli stessi, senza distinzioni di genere, di nazionalità, di convinzioni religiose, di appartenenze politiche e sociali.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale pone in essere attività di impulso ad iniziative sistematiche di educazione ed informazione dei consumatori, di tutela degli stessi ed in particolare tutte le attività connesse allo scopo, come dettagliatamente descritte nello Statuto che si allega al presente atto per farne parte integrante.

Art. 3 - Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote associative e dalle altre entrate ai sensi dell'art. 19 dello statuto.

L'importo della quota associativa annuale viene fissato in euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Essa può variare di anno in anno a seguito di delibera del Consiglio direttivo.

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si concludono il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 4 - L'Organo di amministrazione, definito nello Statuto anche Consiglio direttivo, è costituito da sette componenti che vengono nominati nelle persone dei signori:

- Ferro Carmen Rita, Presidente,
- Arena Maria Rita, Vice Presidente
- Trapani Antonino,
- Wancolle Maria Giovanna, Segretario,
- Donato Antonino, Tesoriere,
- Alicata Sebastiano, Consigliere,
- Isola Mariagrazia, Consigliere,
- con durata fino al trentuno dicembre duemilaventicinque,
- i quali dichiarano di accettare le cariche e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi di legge.

Art. 5 - Si richiede, per la registrazione del presente atto, l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117 del 2020.

Carmelo Papa *Maria Rita Ferro* *Antonino Trapani* *Mariagrazia Isola* *Sebastiano Alicata*



REG.TO AL NR. 4032 SERIE 3
L. 21 OTT. 2022 RISCOSSIE 200,00

CARMELO PAPA CARDO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

(Santo Giustina)

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

APS - ASSOUTENTI SICILIA

Art. 1 - Denominazione - Sede

APS - ASSOUTENTI Sicilia (C.F.: 97235520828), di seguito "l'Associazione", è articolazione regionale dell'omonima ASSOUTENTI Nazionale (odierna APS - ASSOUTENTI, n° 208 RUNTS), aderisce ad essa, rispettandone lo Statuto alle cui disposizioni si uniforma.

Assoutenti Sicilia è formalmente riconosciuta dalla Regione Sicilia con D.P. n. 68/1995.

Ha sede legale a Catania; il trasferimento della sede legale in altro Comune, all'interno del territorio regionale, è deliberato dall'Organo di amministrazione (detto Consiglio Direttivo) e non comporta modifica statutaria, salvi adempimenti e comunicazioni di legge ai competenti uffici.

L'utilizzo dell'estensione della denominazione con acronimo 'APS' acquisterà efficacia, integrando la denominazione in via automatica, in seguito e per effetto dell'iscrizione di ASSOUTENTI Sicilia al RUNTS, a partire dalla quale l'utilizzo dell'acronimo stesso nella denominazione sarà obbligatorio nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza sociale, nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 - Durata - Scopo

L'associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Essa fonda le proprie radici nella libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione e nell'art. 169 Trattato UE che prevede il diritto dei consumatori ad organizzarsi in associazione per tutelare i loro diritti e interessi, nonché nel più recente art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione APS - ASSOUTENTI Sicilia è associazione senza scopo di lucro, libera, apartitica e regolata da un ordinamento ispirato a principi democratici. Opera nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, singola e associata nelle formazioni sociali attraverso cui si esprime la personalità della stessa e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività prevalentemente in favore degli associati, nonché, loro familiari e terzi.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 137 comma 2° DLgs 206/2005 e 5 comma 1 lett.w) DLgs.117/2017 l'associazione ha lo scopo di promuovere e garantire un'elevata protezione del cittadino consumatore utente, tutelando in ogni sede i diritti e interessi del medesimo, anche collettivi, ovvero, riferiti all'intera categoria dei cittadini consumatori, per l'affermazione degli stessi, senza distinzioni di genere, di nazionalità, di convinzioni religiose, di appartenenze politiche e sociali.

Art. 3 - Attività

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pone in essere le attività di seguito elencate:

a) dà impulso ad iniziative sistematiche di educazione ed informazione del consumatore, in generale ed in particolare di soggetti vulnerabili ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CdC/DLgs. 206/2005 e s.m.i. come forma di tutela preventiva degli stessi, orientata alla consapevolezza dei loro doveri e diritti di cittadinanza attiva e responsabile, allo sviluppo di una capacità di valutazione critica e consapevole delle scelte di consumo, al modello dell'economia circolare, al risparmio delle risorse per contrastare ogni forma di spreco, al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della mobilità sostenibile;

b) a supporto della funzione di informazione e guida del consumatore e dell'utente, l'associazione realizza guide e vademecum di orientamento, organizza eventi e seminari sui temi specifici afferenti i diritti del cittadino consumatore per i quali si mobilita ed agisce, quali la tutela della salute, la sicurezza e qualità di beni, prodotti e servizi, l'informazione adeguata e la corretta pubblicità, non ingannevole e non aggressiva, la trasparenza e la buona fede nei rapporti contrattuali, l'associazionismo libero, volontario e democratico, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, la partecipazione attiva ai processi decisionali amministrativi attraverso organi rappresentativi per l'affermarsi di un modello di governance a più livelli conforme al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Costituzione;

c) sollecita l'adozione di codici di condotta di cui all'art. 27 bis CdC da parte dell'impresa come insieme di regole di correttezza commerciale nei rapporti con il consumatore, sensibilizzandola ai valori della relazione e della buona fede nei rapporti con i clienti;

d) rappresenta i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini consumatori e utenti e ne promuove la effettiva tutela, in sede stragiudiziale e giudiziale, nazionale e comunitaria, segnatamente nell'ambito contrattuale caratterizzato da asimmetria informativa del consumatore, contraente debole nei confronti del professionista, dell'impresa, degli enti pubblici o privati, di altri organismi espressione di potere contrattuale forte;

e) favorisce, in caso di controversie tra consumatore e professionista, il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle stesse quali mezzi di tutela rapida ed economica per il consumatore e l'utente ed assicura al detto fine la specifica formazione di conciliatori;

f) ricorrendone i presupposti per la tutela dei diritti e interessi dei cittadini consumatori ed utenti, incluso il riconoscimento del danno conseguente a reati in materia di ambiente, sicurezza e salute pubblica, in materia bancaria e finanziaria, contro il patrimonio pubblico e la pubblica amministrazione, l'associazione si costituisce parte civile nei relativi procedimenti penali a presidio del principio di legalità, ed altresì, agisce, interviene, resiste in ambito giudiziario, civile, amministrativo, contabile, tributario;

g) ricorre agli strumenti di cui agli artt. 139, 140, 140 bis del CdC/D.Lgs. 206/2005, a salvaguardia degli interessi collettivi dei consumatori verso i professionisti che pongono in essere condotte illegittime e contrarie ai principi previsti dal Codice del Consumo e dalla disciplina codicistica a presidio dei predetti interessi;

h) propone giudizi inibitori ai sensi dell'art. 37 Codice del Consumo nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie per la regolamentazione dei rapporti contrattuali con i consumatori;

i) segnala all'AGCM intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante dell'impresa che alterando i meccanismi della libera concorrenza degli imprenditori nel mercato, hanno riflessi negativi in danno



dei consumatori ed all'AGCOM, inoltra segnalazione di violazione della normativa in materia di telecomunicazioni; in entrambi i casi da impulso ai rispettivi procedimenti sanzionatori, in un caso per pratica commerciale scorretta, nell'altro per la violazione di legge;

l) prende parte a consultazioni pubbliche preventive per l'analisi d'impatto della regolamentazione di Autorità Indipendenti, quali Agcm, Agcom, Anac, Autorità Regolazione Trasporti, Arera, Garante Privacy e da impulso ai procedimenti avanti le stesse quando occorre per la tutela dei diritti ed interessi dei cittadini consumatori ed utenti;

m) esprime parere preventivo in ordine al contenuto dei piani per la trasparenza e l'anticorruzione nella Pubblica Amministrazione concorrendo, anche attraverso tale funzione, a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali amministrativi, sia in fase di progettazione che in fase di eventuale correzione o ripensamento del contenuto dei piani;

n) partecipa con proprie osservazioni, nell'interesse dei cittadini, alla conferenza dei servizi tra gli uffici delle competenti Amministrazioni in ambito regionale in materia di sicurezza dei prodotti ai sensi dell'art. 106 comma 4° Codice del Consumo;

o) partecipa a tavoli di concertazione con le Amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale per la predisposizione del relativo programma triennale per i servizi stessi ai sensi dell'art. 14 comma 3° Dlgs. 422/1997;

p) esprime parere ai fini dell'elaborazione delle linee guida per il settore turistico ai sensi dell'art. 44 lett.a) l D.Lgs. 112/1998;

q) concorre quale componente dell'osservatorio regionale in materia di commercio previsto dall'art. 6 lett. g) del titolo III del D.lgs. 114/1998;

r) partecipa attraverso il CRCU in ambito regionale ai procedimenti di preventiva consultazione su atti normativi di livello regionale in materia consumeristica e prende parte ai gruppi di lavoro costituiti all'interno dell'organismo per specifici settori;

s) concorre a partecipare quale componente delle associazioni dei consumatori, al Consiglio Camerale della locale Camera di Commercio, ai sensi della L. 580/1993;

t) s'impegna a promuovere la predisposizione da parte di imprese ed enti pubblici e privati, delle Carte di Qualità dei Servizi offerti ed erogati ai consumatori, al fine di rendere effettiva la disciplina di cui all'art. 2 co. 461 L. 244/07, partecipando ai procedimenti per il monitoraggio di essi al fine di assicurare standard elevati di qualità, affidabilità e sicurezza;

u) incoraggia il volontariato, l'associazionismo, la cooperazione per la solidarietà tra i cittadini, le pari opportunità, il superamento delle barriere architettoniche, sottoscrive intese con altre associazioni dei consumatori, se occorre all'innalzamento della rappresentatività o per la condivisione delle iniziative a difesa dei predetti, con fondazioni, istituti, enti aventi fine mutualistico e di sostegno reciproco tra gli associati, con gruppi di acquisto solidale per fini di cui a questo statuto;

v) assicura sul territorio regionale una rete di sportelli ed articolazioni per l'assistenza e l'ascolto dei cittadini

consumatori, dotati di requisiti di qualità e modelli di customer satisfaction.

Art. 4 – Ordinamento

L'Associazione è dotata di un ordinamento a base democratica espresso da questo Statuto, conforme allo Statuto di APS - Assoutenti, ai principi di cui al D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), al D.Lgs 117/2017 e s.m.i., alle disposizioni del libro I Capo II artt. 14 e ss. del Codice Civile, nonché alle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Lo Statuto disciplina l'organizzazione e l'attività dell'associazione che possono essere ulteriormente disciplinate con apposito Regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo al fine di regolare aspetti organizzativi ulteriori non in contrasto con lo Statuto e con i principi di esso.

Art. 5 - Associati - Ammissione – Esclusione

L'APS - ASSOUTENTI Sicilia è una associazione aperta e democratica, non dispone limitazioni all'ammissione di associati per loro condizioni di genere o economiche e sociali, né per convinzioni politiche o religiose, né in genere prevede alcuna discriminazione di altra qualsivoglia natura. Possono associarsi ad Assoutenti Sicilia persone fisiche, comitati di cittadini, associazioni non riconosciute, altre formazioni sociali, persone giuridiche, associazioni di promozione sociale, fondazioni a condizione che siano regolate da norme o principi non in contrasto con il presente Statuto e ne condividano le finalità.

L'associato è ammesso previa sua domanda scritta contenente nome, cognome e almeno uno dei seguenti dati personali: residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, oltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente le norme che presiedono all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione tutta, incluse quelle di cui allo Statuto dell'Associazione Federata ubicata nel territorio in cui insiste la sua residenza o in altra in prossimità, deputata ad erogare assistenza al cittadino consumatore.

A decorrere dalla domanda, in mancanza di cause ostative, l'associato è iscritto con annotazione nel relativo libro sociale.

In caso di non accoglimento della richiesta l'Organo di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la decisione comunicandola all'interessato e quest'ultimo, entro trenta giorni dalla comunicazione scritta pervenutagli potrà chiedere il pronunciamento del Collegio Nazionale dei Garanti in riunione alla prima convocazione utile che dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni a termini del Regolamento.

A decorrere dall'atto di esclusione definitiva del socio, quest'ultimo decade dalle cariche eventualmente ricoperte.

In caso di adesione, contestualmente alla stessa l'associato versa la quota associativa. Quest'ultima, in caso di cessazione della qualità di associato per qualunque causa intervenuta, non è rimborsabile né trasferibile a terzi.

La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie presentate in forma scritta all'Organo di amministrazione, per reiterato mancato versamento della quota associativa, per decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica, per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali aver



contravvenuto ai doveri previsti dallo statuto, aver arrecato danno morale e materiale all'associazione o per dichiarata indegnità.

Art. 6 – Diritti e Doveri dall'associato

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, il diritto di elettorato attivo e passivo per ogni carica prevista dallo Statuto, di essere informati delle attività dell'associazione e potervi partecipare seguendone l'andamento.

Hanno il diritto al rimborso di spese documentate sostenute per l'associazione ove essa ne ha tratto beneficio, il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo della Delegazione di riferimento, il diritto di recedere liberamente dall'associazione.

L'esercizio dei diritti presuppone l'avvenuto regolare pagamento della quota associativa.

L'associato è tenuto a rispettare lo Statuto, il regolamento, le legittime delibere degli organi sociali, a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 – Volontari – Rapporti di lavoro

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17 ed iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di lavoratori autonomi; ai rapporti tra l'Associazione i suoi dipendenti e collaboratori si applicano le norme di legge e del contratto collettivo del settore di riferimento.

Art. 8 – Convenzioni con altri Organismi

1. L'Associazione in persona del Presidente che ne ha la rappresentanza legale può sottoscrivere convenzioni ed intese con altre organizzazioni sociali, persone giuridiche, istituti, enti pubblici e privati, a condizione che i fini dei predetti non siano in contrasto con quelli di cui al presente Statuto e previa delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 9 – Associazioni Provinciali e Sportelli locali

Con atto costitutivo e Statuto conforme allo scopo sociale di APS – ASSOUTENTI cui aderiranno, possono essere istituite su tutto il territorio regionale le Associazioni Provinciali, nonché sportelli locali di Assoutenti con utilizzo del relativo logo per erogare i servizi dell'associazione e perseguirne analogo scopo sociale.

L'istituenda Associazione (del pari allo sportello locale) dovrà possedere i requisiti minimi conformi, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti di APS – ASSOUTENTI, alle prescrizioni ministeriali e regionali di cui alla normativa anche regolamentare vigente in materia.

L'avvenuta costituzione è comunicata alla segreteria nazionale, nonché a quella regionale ed in mancanza di quest'ultima al Presidente Regionale, attraverso invio dei relativi atti registrati in copia.

L'Associazione provinciale e lo Sportello locale, così federati ad APS - ASSOUTENTI, hanno autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa, devono munirsi di conti correnti postali o bancari rispettivamente intestati, con potere di firma attribuito al relativo Presidente.

Ciascuna Associazione Provinciale elegge un organo di amministrazione ed un Presidente e ne dà comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale e Regionale, in mancanza di quest'ultima al Presidente Regionale.

L'Associazione Provinciale in persona del rispettivo Presidente, rappresenta l'Associazione nei confronti di enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di livello provinciale e locale per lo Sportello.

I componenti del Consiglio Direttivo Regionale sono eletti dai soci di ciascuna Associazione Provinciale riuniti in assemblea.

Le regole di funzionamento associativo delle Associazioni Provinciali si conformano alle corrispondenti disposizioni dello Statuto di APS - ASSOUTENTI Sicilia non in contrasto con quelle di APS – ASSOUTENTI.

Nel proprio ambito di competenza le Associazioni Provinciali e gli Sportelli locali svolgono i seguenti compiti:

- promuovono e sviluppano la progettualità e le politiche associative redigendo apposito programma annuale;
- rappresentano l'Associazione nei confronti di Enti, Istituzioni, Organizzazioni sociali e politiche in raccordo con le politiche regionali;
- assicurano il regolare e tempestivo svolgimento dell'elezione del Delegato Provinciale al Congresso Regionale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di APS - ASSOUTENTI;
- sovrintendono con tempestività e regolarità alle procedure contabili e redigono il bilancio d'esercizio;
- provvedono al tesseramento, riferendone l'elenco annuale aggiornato alla segreteria nazionale e regionale, in mancanza di quest'ultima al Presidente Regionale;

Possono istituire o far cessare sportelli locali all'interno del territorio provinciale per eventuale procrastinata inattività;

- collaborano con gli Organi Nazionali e Regionali dell'Associazione per la migliore attuazione delle iniziative nazionali della APS – ASSOUTENTI.



Il Consiglio Direttivo Regionale delibera annualmente in ordine alla percentuale che le Delegazioni corrisponderanno all'Associazione Regionale sulle singole quote associative, considerati eventuali protocolli d'intesa stipulati con Enti ed Associazioni iscritti come persone giuridiche, ferma altresì la quota annuale da versarsi all'APS - ASSOUTENTI in misura dalla stessa deliberata.

Entro trenta giorni dalla fine dei rispettivi esercizi finanziari, ogni associazione provinciale ha l'obbligo di inviare alla Segreteria Nazionale ed a quella Regionale, in mancanza di quest'ultima al Presidente Regionale il bilancio annuale, l'elenco soci e la relazione sull'attività associativa svolta ed il programma delle attività per l'anno successivo.

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'APS - ASSOUTENTI Sicilia:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione, detto Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere,
- il Collegio dei Revisori (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017);
- il Collegio dei Probiviri (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017);

Ai componenti degli Organi sociali ad eccezione di quelli che compongono il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2° c.c., non può attribuirsi alcun compenso, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute a vantaggio dell'associazione e documentate.

Le cariche sono elettive, hanno durata quattro anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati.

Gli Organi Dirigenti Regionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni locali.

Art. 11-Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati, presieduta dal Presidente o in sua assenza da un Presidente della stessa Assemblea eletto dagli associati, deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta, il predetto lo ritenga necessario ed inoltre, su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o dall'organo di amministrazione.

Essa ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale;
- approva i regolamenti;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sull'azione di responsabilità dei componenti degli organi sociali ed occorrendo ne promuove l'azione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

Essa può svolgersi per via telematica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

E' convocata almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza con avviso agli associati, inviato con email o pubblicato nel sito o presso la sede legale dell'associazione, contenente data, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare inseriti in "ordine del giorno" e data eventuale di seconda convocazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed hanno corrisposto regolarmente la quota associativa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato conferendogli delega scritta.

Delle riunioni di assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di essi;

è convocata in via straordinaria per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, ed in prima convocazione delibera con la presenza di almeno il 60% degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 12 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione (detto Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è composto da un numero dispari di componenti tra un minimo di cinque e un massimo di ventitrè, nominati tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate tra i propri associati dagli enti aderenti, salva puntuale applicazione dell'art. 2382 c.c..

Gli amministratori assolvono gli adempimenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'organo di amministrazione governa l'associazione attenendosi alla volontà ed agli indirizzi generali dell'assemblea.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due componenti; si riunisce anche per via telematica, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, la riunione dovrà aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto anche tramite posta elettronica ordinaria con preavviso di almeno otto giorni, salvi casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso potrà essere più breve.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale possono partecipare in veste di osservatori i rappresentanti delle Delegazioni Provinciali.



L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- elege al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
- amministra l'organizzazione ed attua le delibere dell'assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'assemblea e cura gli adempimenti susseguenti;
- dà impulso al programma, ne promuove e coordina l'attività, autorizza la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 117/2017;
- delibera su avvio o risoluzione e cessazione di rapporti di lavoro;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore come previsti dalla relativa disciplina.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, eventuali limitazioni ad esso non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o non si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 13 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, rappresenta in qualità di rappresentante legale l'APS - ASSOUTENTI Sicilia nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la rappresentanza politica dell'Associazione di cui coordina le attività, in conformità al programma condiviso dall'Organo di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, svolge l'ordinaria amministrazione in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti, riferendone con periodicità all'Organo di amministrazione che appositamente convoca.

In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione contestualmente convocando l'Organo di amministrazione per la ratifica dell'operato.

Il Presidente dura in carica quattro anni e cessa dalla stessa per scadenza, dimissioni volontarie o revoca dell'Organo di amministrazione.

Art. 14 - Vice Presidente

In caso di impedimento o assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente munito di delega del predetto.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'Associazione.

Tiene le scritture contabili, provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale Regionale, che sottoscrive a nome dell'Associazione, previa verifica favorevole del Collegio dei Revisori se nominato.

Art. 16 - Segretario Regionale

Il Segretario Regionale coadiuva il Presidente nel coordinamento delle iniziative e delle attività dell'Associazione, sovraintende all'attuazione delle convenzioni e di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento dello scopo associativo.

E' il responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo

Regionale e del Congresso Regionale dei Delegati Provinciali, nonché della conservazione ed aggiornamento dei libri sociali, che vengono tenuti presso la sede sociale.

Art. 17 - Organo di revisione

L'organo di revisione legale dei conti è nominato se si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è costituito da un Collegio di tre componenti nominati dall'assemblea anche tra non soci; designa, tra i componenti il suo Presidente e svolge funzioni di controllo sull'amministrazione dell'Associazione e del patrimonio sociale, verifica la contabilità e presenta al Consiglio Direttivo Regionale una relazione sul rendiconto economico finanziario e patrimoniale dell'Associazione, predisposto dal Tesoriere.

Il Collegio o ciascun componente può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale con oggetto rientrante tra i compiti da esso svolti.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

Art 18 - Organo di controllo

L'assemblea nomina l'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, esso può essere monocratico o collegiale, ovvero, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti.

Si applicano gli artt. 2397 comma 2° c.c. e 2399 c.c..

I requisiti di cui all'art. 2397 comma 2° c.c., in caso di organo collegiale, devono ricorrere per almeno un componente.

Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale dell'organo di cui al precedente articolo 17 di questo statuto, ciascun componente del Collegio dovrà essere iscritto al Registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo vigila sull'amministrazione dell'associazione e del patrimonio sociale verificandone la conformità a legge, al presente statuto, conforme allo statuto e ai regolamenti di APS - ASSOUTENTI. Vigila sul perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche di utilità sociale e sull'andamento delle operazioni sociali.

Attesta che il bilancio sociale quando redatto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 117/2017, è conforme alle linee guida della medesima disposizione in esso dando atto degli esiti di eventuali monitoraggi per le funzioni espletate.

Art. 19 - Patrimonio - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento delle attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività, proventi da convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi sociali, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse confluiscono in apposito conto corrente intestato all'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di



Art. 20 – Bilancio d'esercizio

Esso è redatto, ai sensi degli articoli 13 e 87 D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e relative norme di attuazione, dall'organo di amministrazione e deve rappresentare in maniera corretta e veritiera l'andamento economico e finanziario dell'associazione riferita al periodo considerato.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017 l'associazione e per essa il competente organo redige il bilancio sociale e pone in essere ogni necessario adempimento.

Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione è necessaria la delibera dell'assemblea straordinaria con il quorum di due terzi degli aventi diritto al voto unitamente alla quale saranno nominati uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci ed i loro relativi poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti di APS - ASSOUTENTI ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Over
 in front
 of the
 American
 Embassy
 in London